Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 maggio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1961, n. 297.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di «Clinica odontoiatrica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 novembre 1960, n. 15;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 17 gennaio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 67. — VILLA

Repertorio n. 202.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno addì 17 del mese di gennaio a Cagliari, in una sala del Palazzo della Regione e precisamente nell'ufficio dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 29 dicembre 1960 (allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 17 dicembre 1960, n. 57 (allegato *B*).

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di « Clinica odontoiatrica » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica »;

c) che con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 17 dicembre 1960, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi all. *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 11 gennaio 1961, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (alleg. *C*);

e) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) e il Consiglio d'amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume la obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Clinica odontoiatrica », la somma annua di lire 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra corrispondente.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioni e duecentoquarantamila di cui al comma precedente risultasse inferiore alla somma che la Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di « Clinica odontoiatrica » la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Cagliari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, la ulteriore somma di L. 648.000 (pari al 20 % del contributo di L. 3.240.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

L'Università degli studi di Cagliari, in esecuzione agli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di « Clinica odontoiatrica » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione alla « Clinica odontoiatrica ».

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, addì 17 gennaio 1961

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione:
(on.le prof. Paolo DETTORI)
f.to: Paolo DETTORI

Il Rettore: (prof. Giuseppe PERETTI)
f.to: Giuseppe PERETTI

L'Ufficiale rogante: dott. Antonio PIRODDI
f.to Antonio PIRODDI

Registrato a Cagliari, addì 18 gennaio 1961 al n. 7336, mod. I, vol. 392. Esatte lire: *gratis*. — Il direttore: Antonio PIU.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1961, n. 298.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 novembre 1960, n. 15;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 17 gennaio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 66. — VILLA

Repertorio n. 201.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno addì 17 del mese di gennaio a Cagliari, in una sala del Palazzo della Regione, e precisamente nell'Ufficio dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 29 dicembre 1960 (allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 17 dicembre 1960, n. 57 (allegato *B*).

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di « Clinica otorinolaringoiatrica » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica »;

c) che la legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 17 dicembre 1960, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi all. *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 11 gennaio 1961, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (alleg. *C*);

e) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*) e il Consiglio d'amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume la obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento di un posto di ruolo di « Clinica otorinolaringoiatrica », la somma annua di lire 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina di professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra corrispondente.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioni e duecentoquarantamila di cui al comma precedente risultasse inferiore alla somma che la Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di « Clinica otorinolaringoiatrica » la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Cagliari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, la ulteriore somma di L. 648.000 (pari al 20% del contributo di L. 3.240.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 2.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

L'Università degli studi di Cagliari, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di « Clinica otorinolaringoiatrica » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione alla « Clinica otorinolaringoiatrica ».

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, addì 17 gennaio 1961

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione:
(on.le prof. Paolo DETTORI)
f.to: Paolo DETTORI

Il Rettore: (prof. Giuseppe PERETTI)
f.to Giuseppe PERETTI

L'Ufficiale rogante: dott. Antonio PIRODDI
f.to Antonio PIRODDI

Registrato a Cagliari, addì 18 gennaio 1961 al n. 7335, mod. I, vol. 392. Esatte lire: *gratis*. — Il direttore: Antonio PIU.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1961, n. 299.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 novembre 1960, n. 15;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Radiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 65. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 71.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961), addì sei (6) del mese di febbraio in Sassari in una sala del Palazzo della Università degli studi, piazza Università n. 22, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario amministrativo della Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza la assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo fra di loro e col mio consenso espressamente rinunciato a' termini di legge, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 29 dicembre 1960 (Allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 17 dicembre 1960, n. 57 (Allegato *B*), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale Sarda, conferitogli nell'adunanza dell'11 gennaio 1961 (Allegato *C*).

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di « Radiologia » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Radiologia »;

c) che con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 17 dicembre 1960, n. 57, la Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 11 gennaio 1961 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *D*), il Senato accademico (Allegato *E*) e il Consiglio di amministrazione (Allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i suddetti signori, della cui identità personale e qualifica sopracitata, io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Radiologia ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume la obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di « Radiologia » la somma annua di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra corrispondente.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000), di cui al comma precedente, risultasse inferiore alla somma che l'Università degli studi di Sassari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di « Radiologia » la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Sassari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, la ulteriore somma di Lire seicentoquarantottomila (L. 648.000), pari al 20% (venti per cento) del contributo di lire tremilioniduecentoquarantamila (L. 3.240.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 2.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale esse si riferiscono.

Art. 5.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di « Radiologia » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Sassari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università degli studi di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione allo Istituto di « Radiologia ».

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto occupa numero otto (8) facciate e parte della nona di numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonchè a margine degli allegati.

F.to: Pasquale MARGINESU

F.to: Paolo DETTORI

F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante.

Registrato a Sassari, addì 7 febbraio 1961, al n. 2339, mod. I, volume 299. *Gratis*.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1961.

Importazione di burro dall'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

Il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione;

Considerato che la particolare situazione del mercato nazionale rende necessario unificare il prezzo minimo del burro, ai fini della disciplina delle importazioni;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il commercio con l'estero potrà sospendere con proprio provvedimento l'importazione di burro, di cui all'art. 1, da qualsiasi provenienza, qualora il prezzo del burro di affioramento degli altri casoni lombardi, pubblicato nel « Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla Piazza di Milano » della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, risulti inferiore a L. 750 al chilogramma.

« Il Ministro per il commercio con l'estero potrà riammettere l'importazione del prodotto di cui all'articolo 1 del presente decreto, quando il prezzo del burro di affioramento degli altri casoni lombardi, pubblicato nel Listino settimanale suindicato, risulti superiore a L. 750 al chilogramma.

« Ai fini della sospensione o della riapertura della importazione potrà tenersi conto di uno scarto di venti lire rispetto ai due prezzi suindicati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 aprile 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

p. Il Ministro per gli affari esteri
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 47224/15419, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ercole Alessandro, nato a Scerni il 24 novembre 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco nunico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 6.000 riportate in catasto alle particelle numeri 57 parte e 115-c del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 482 e 483.

(2500)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45288/14570, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Raniero Rosa, nata a Castelfranco di Miscano (Benevento) l'11 maggio 1910, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 2146 riportata in catasto alla particella n. 171 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 70.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45290/14572, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Orleggiante Lucia, nata a San Severo il 7 gennaio 1899, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese mq. 1346 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 21 ed alla particella n. 153 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 7 e 8.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45291/14573, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Zilletti Battista, nato a Sannicandro il 18 novembre 1895, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 433 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 25 ed alla particella n. 159 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 23 e 25.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45293/14575, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bellapianta Francesco, nato a San Severo il 29 gennaio 1920, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 740 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 29 ed alla particella n. 163 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 33 e 39.

(2498)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3880, in data 19 aprile 1961, il geom. Angelo Piccoli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(2477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1961

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	627,437
1 Franco svizzero	143,372
1 Corona danese	89,697
1 Corona norvegese	86,71
1 Corona svedese	120,262
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,368
1 Franco nuovo (N.F.)	126,50
1 Lira sterlina	1735,137
1 Marco germanico	156,302
1 Scellino austriaco	23,802
1 Escudo Port.	21,645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 2 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946. n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e tutti i documenti debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede; se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte d'appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Il candidato dovrà far vidimare la fotografia ed autenticare la firma dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento, dove egli risiede, o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti, atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un Ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire duemilaquattrocento di cui lire seicento per tassa di concorso e lire milleottocento per contributo alle spese di concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art 3 tutti i documenti prescritti. Anche i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principii dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 200, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 16 gennaio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 143. — BOVIO

(2086)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1961-62.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari della Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1961-62.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1961;

B) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano (vedi allegato n. 3);

C) abbiano — se minorenni — il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

D) abbiano sempre tenuta buona condotta civile e morale ed appartengono a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

E) non siano stati mai espulsi da istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

F) abbiano conseguito, alla data della presentazione della domanda definitiva, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

G) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 30 giugno 1961, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando della Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Nisida (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che contano di conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva. (I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito e in quale sessione);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, d'ufficio, un breve rapporto informativo in duplice copia.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Nisida (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, ha facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

Analoga urgente comunicazione dovranno fare i candidati rimandati in 2ª sessione, specificando le materie per le quali dovranno ripetere l'esame nella sessione autunnale.

Art. 5.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido nonchè di due fotografie recenti (senza cartoncino, mezzo busto, formato 4 x 6, senza copricapo, su fondo chiaro) con scritto in basso con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso, ciascuna applicata su carta da bollo da lire 200, autenticata da un notaio.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando dei carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio) sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione alla visita medica e agli esami.

Art. 7.

I candidati dovranno far pervenire entro il 1º ottobre 1961, a mezzo raccomandata o direttamente al Comando Accademia - Ufficio concorsi - Nisida (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale di lire 200, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.

La predetta domanda definitiva dovrà contere le dichiarazioni e indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

Per i candidati minorenni, la firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1. a) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da lire 200 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da lire 100);

c) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalla competente capitaneria di porto.

2. Documenti comprovanti eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9.

3. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera F) o copia autentica di esso oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto, contenente i voti riportati, o copia autentica di esso, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia

autentica, il certificato di diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

4. Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 6 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*).

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti (carta bollata da lire 200).

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio, di cui al presente paragrafo.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che abbiano frequentato corsi di istruzione presso Università o Istituti superiori dovranno allegare un certificato comprovante gli studi compiuti; su detto certificato dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 8.

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

I candidati idonei alla visita psicofisiologica saranno convocati, con avviso personale, presso la predetta Accademia per sostenere le prove di esame di cui all'art. 1 del presente decreto.

Poichè l'anno accademico dovrà iniziarsi ai primi di novembre 1961, gli esami scritti, con inizio il giorno 12 ottobre 1961, saranno immediatamente seguiti dagli esami orali.

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno a loro richiesta di alloggio e di vitto gratuiti.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di « foglio di aggregazione ». Essi, al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

La graduatoria dei candidati risultati idonei, sarà formata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia supeirore ai 18/20.

Nella formazione della graduatoria sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448; 29 marzo 1943, n. 888; ed art. 5 legge 5 gennaio 1957, n. 3 e successive estensioni e modifiche riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti della O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

A) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiore od universitari e superato i relativi esami;

B) i concorrenti più giovani.

La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso sarà approvata con decreto ministeriale.

I primi 90 candidati assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la prima classe.

I militari che saranno ammessi a frequentare la prima classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove d'esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi 90 classificati, se civili, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno; se militari saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Il Ministero della difesa-Aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da lire 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 200. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta bollata da lire 100 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) carta bollata da lire 200.

I documenti dei candidati residenti all'estero dovranno essere legalizzati dal Ministero per gli affari esteri a cura dei candidati stessi.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando dell'Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 11.

Il Ministero della difesa potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dovere ammettere a far parte dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, il genitore o il tutore debbono obbligarsi, con regolare atto di sottomissione redatto in carta legale e conforme all'allegato modello 6, a corrispondere alla Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 13.

Per gli allievi dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

1. — *Fondazione caduti dell'Aeronautica*, istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

Per gli allievi della 1ª classe:

n. 1 borsa di studio di lire 20.000

n. 1 borsa di studio di lire 10.000

assegnate in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso.

Per gli allievi della 2ª e 3ª classe:

n. 2 borse di studio di lire 20.000 ciascuna assegnata in base:

a) alla graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª classe;

b) al voto riportato in attitudine militare e in attitudine al volo;

c) alla condotta.

Lo stesso allievo durante i tre anni di corso può vincere, se meritevole, anche tutti i tre premi.

Tutte le borse sono assegnate il 28 marzo di ogni anno.

2. — *Fondazione dott. Giuseppe Bucci*, costituita con capitale nominale di n. 570 azioni, da lire 2500 nominali ciascuna, della Società Elettrica Sarda.

Il reddito annuo delle azioni è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3. — *Borsa di studio dell'Unione militare*: l'Unione militare bandisce ogni anno un concorso per un premio di studio in denaro da attribuire ad un allievo dell'Accademia aeronautica maggiormente distintosi nello studio e classificatosi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

4. — *Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francin*, costituita con capitale nominale di lire 200.000 in titoli di Stato (rendita 5 %).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del 3° corso, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel primo terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Art. 14.

I corsi hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni 6.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà il diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno un corso di perfezionamento.

Art. 15.

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 586, gli allievi dell'Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria se abbiano superato gli esami delle materie del biennio propedeutico della laurea in ingegneria contemplate nel programma di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica;

b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria se abbiano superato, alla fine del secondo anno dei corsi dell'Accademia aeronautica o presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti previsti, nonchè una prova, pure da sostenersi presso l'Accademia aeronautica, attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne scelte dagli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Tale provvedimento è inappellabile.

Art. 17.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Art. 18.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria; fissate nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 4000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo di dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti delle materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in 1ª dell'Accademia.

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 2000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra, è dovuto il pagamento della retta fissata nella misura di L. 22.000 annue.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), son tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali - escluse le specialità) fissate nella misura di L. 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del primo e secondo anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1961
Registro n. 14 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 195. — LAZZARINI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAMI

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

Esame orale di matematica

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare inoltre di sapere risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

Programma dell'esame orale di matematica

ALGEBRA

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Diseguaglianza di primo grado. Sistema di equazione di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale. Confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicati e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazioni fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Cenno sulla potenza ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

GEOMETRIA

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete; suo inverso e suoi corollari. Costruzione di quarte e terze proporzionali. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni; formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Retta e piano paralleli. Piani paralleli.

Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri ed angoloidi. Misura dei diedri. Criteri di uguaglianza dei triedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide, Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici) aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenno sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

TRIGONOMETRIA

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza: ascisse angolari.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°, 60°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco o di archi associati; funzioni di archi complementari.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Trasformazione di una espressione (algebrica) in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone.

Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

Esame orale facoltativo di lingue estere

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

(In carta protocollo semplice e possibilmente dattilografata da spedire a mezzo lettera raccomandata):

Al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio Concorsi — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . Provincia . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1961-62.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) . . . . conseguito nell'anno . . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . 1ª sessione - 2ª sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) . . . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

d) di essere iscritto al Distretto militare di . . . . . . Ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (5);

f) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

g) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguenti lingue estere: (6) . . . .

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore se il candidato è minorenne

. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) In cosa di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

ALLEGATO N. 3

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione alla Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « elenchi delle imperfezioni e delle infermi à che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Per opportuna conoscenza dei candidati se ne riportano qui di seguito le principali indicazioni:

ESAME SOMATICO

E' richiesta l'integrità anatomica e funzionale dei vari organi ed apparati. Comprende l'esame clinico generale integrato dall'esame radiografico dell'apparato respiratorio, dall'esame delle urine e da tutti quegli altri accertamenti ritenuti necessari.

Il candidato dovrà anzitutto possedere una costituzione armonica con stato generale sano. Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano una statura inferiore a m. 1,60.

Il perimetro toracico ed il peso saranno rapportati alla statura secondo le norme dettate dalla seguente tabella:

Per statura	m. 1,60 » 1,65	m. 1,65 » 1,70	m. 1,70 » 1,75	m. 1,75 » 1,80	m. 1,80 » in su
Peso corporeo minimo in Kg.	53-57	57-61	61-65	65-69	70
Perimetro toracico	82	83	84	85	86

La dentatura deve essere in buone condizioni. Sarà motivo di non idoneità la perdita non traumatica o la carie di quattro o più denti.

ESAME OCULISTICO:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale delle congiuntive, annessi e mezzi diottrici.

Sono causa di non idoneità fra l'altro:

1) il visus inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio. Non è consentita la correzione con lenti;

2) tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori.

ESAME OTORINOLARINGOLOGICO:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinalaringologico. Sono causa di inabilità fra l'altro:

1) tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo, ed i loro esiti, che compromettono l'integrità dell'organo e la funzionalità uditiva;

2) le imperfezioni e gli esiti di lesioni del naso, le malattie delle fosse nasali e del rino-faringe che inducano gravi deformità e disturbi funzionali;

3) l'ozena;

4) l'ipertrofia della tonsilla palatina anche senza segni di adenoidismo manifesto;

5) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

6) malattie croniche alle tonsille.

ESAME PSICOFISIOLOGICO:

Sono richieste particolari attitudini psicofisiologiche ed una personalità estremamente equilibrata.

ALLEGATO N. 4

DOMANDA DEFINITIVA

(In carta bollata da L. 200 e possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domimiciliato a . . . . Provincia . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1961-62.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito nell'anno . . . . . 1ª sessione - 2ª sessione presso l'Istituto . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . . .;

d) di essere iscritto al Distretto militare di . . . . . . Ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

f) di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

g) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (5) . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: (6)

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .

. . . . li . . . .

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore (per i soli minorenni)

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Limitatamente a non più di due lingue fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(6) Vedi i documenti specificati all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 5

Comune di . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . . e questo di . . del mese di . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) del minorenne (2) . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo della Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . il . . . .

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(prescritto dagli articoli 7 e 12 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . domiciliato a . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . . le seguenti spese che mi si saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1961-62 alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

Firma leggibile

. . . .

N.B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la domanda definitiva (art. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 200, autenticato dal notaio, e registrato all'Ufficio atti civili.

ALLEGATO N. 7

ELENCO DEGLI EFFETTI PERSONALI DI CUI I CONCORRENTI DEBBONO ESSERE DOTATI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE IN ACCADEMIA PER GLI ESAMI.

1. Calze	paia	4
2. Mutande	»	2
3. Fazzoletti	n.	6
4. Asciugamani	»	2
5. Pigiama	»	1
6. Necessario per toilette	»	1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile per la permanenza in Accademia durante gli esami e in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 8

ELENCO DI CORREDO PER LA VESTIZIONE ALLIEVI

(per alcuni capi la distribuzione è frazionata nei primi 2 anni)

1. Asciugatoi da bagno	N.	2
2. Asciugamani	»	6
3. Baule	»	1
4. Berretto di panno (bustina) per divisa giornaliera invernale	»	2
5. Berretto di panno con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
6. Berretto bianco per divisa estiva	»	1
7. Berretto tipo marina (in uso temporaneo) (*)	»	1
8. Berrettino di tela kaki estiva per pilota	»	1
9. Berrettino da volo invernale	»	1
10. Bretelle	»	1
11. Borraccia (in uso temporaneo) (*)	»	1
12. Borsa completa per toletta	»	1
13 Borsa portatovaglioli	»	2
14. Calzari da volo tipo estivo	P	1
15. Calzari impellicciati da volo invernali	»	1
16. Calze di cotone nero	»	16
17. Calze di lana da montagna (*)	»	3
18. Calzettoni senza piede (*)	»	2
19. Calze di cotone da casa	»	22
20. Calzoni corti di tela kaki o azzurra (*)	N.	2
21. Calzoni lunghi di tela kaki o azzurra	»	2
22. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale	»	2
23. Calzoni di panno corti a gambale (in uso temporaneo) (*)	»	1
24. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale	»	2
25. Camicie di tela bianca	»	6
26. Camicie di tela g.a.per divisa giornaliera	»	4
27. Camicie di tela kaki o azzurra con maniche corte	»	4
28. Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	1
29. Cappotto impermeabile di gabardine in lana blè	»	1
30. Casco per pilota, completo	»	1
31. Combinazione di tela kaki estiva per pilota	»	1
32. Combinazione da lavoro (in uso temporaneo) (*)	»	1
33. Cravatta blè scura	»	2
34. Cravatta nera	»	1
35. Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
36. Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1
37. Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
38. Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto (1)	»	4
39. Divisa di tela bianca tipo marina (in uso temporaneo) (*)	»	3
40. Fasce addominali	»	2
41. Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
42. Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) (*)	»	1
43. Giaccone di panno per divisa giornaliera	»	1
44. Giubetto di panno per divisa ordinaria invernale	»	1
45. Giubetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	»	2
46. Giarrettiere	P.	1
47. Guanti da volo invernali	»	1
48. Guanti da volo estivi	»	1
49. Guanti di filo bianco	»	3
50. Guanti di pelle marrone	»	3
51. Libretto d'istruzione per casco da volo	N.	1

52. Maglie di lana a carne . . . . . . N. 4
53. Magliette tipo marina (in uso temporaneo) (*) . » 2
54. Maglioni di lana g.a. per Allievi . . . . » 2
55. Maglie sportive di lana . . . » 3
56. Maglie bianche di cotone estivo (tipo canottiera) » 6
57. Mutande di tela corte . . . . » 10
58. Mutande da bagno . . . . . . » 1
59. Mutandine di tela bianca per ginnastica . . . . » 3
60. Numerini di metallo del corso . . . . . . P. 4
61. Occhiali da sole . . . . N. 1
62. Pantofole . . . . P. 1
63. Pigiama . . . . N. 3
64. Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli . . . . » 1
65. Sacchetto per biancheria . . . . » 1
66. Sacchetto per casco da volo . . . . » 1
67. Sandali . . . . P. 2
68. Scarpe basse di cuoio nero . . . . » 2
69. Scarpe di tela per ginnastica . . . . » 3
70. Scarpe da montagna (*) . . . . » 1
71. Scarpe da casa tipo A. M. . . . . » 3
72. Stivaloni (in uso temporaneo) (*) . . . . . . » 1
73. Sospensori elastici a fasce . . . . N. 2
74. Spazzole per scarpe . . . . » 2
75. Stellette per tenute diverse . . . . P. 7
76. Tascapane (in uso temporaneo) (*) . . . . N. 1
77. Tenuta da volo invernale in 2 pezzi . . . . » 1
78. Tuta sportiva . . . . » 2
79. Uose di tela bianca . . . . P. 2
80. Uose di tela g. a. (*) . . . . » 2
81. Valigia per indumenti da volo . . . . N. 1
82. Valigia o cassetta . . . . » 1
83. Zoccoli per piscina P. 1
84. Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona) . N. 2
85. Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona) . . . » 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(*) Gli oggetti contrassegnati con asterisco potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione all'eventuale inserimento nel programma addestrativo di particolari attività militari e sportive.

(2349)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 146/III-San., in data 28 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decretro del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Destro prof. dott. Filippo, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Gorizia;
Querini dott. Italo, libero professionista, specialista in ostetricia e ginecologia;
Brumat Lucilda in Medeot, ostetrica condotta, Farra.

Segretario:
Carrato dott. Vincenzo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura.

Gorizia, addì 20 aprile 1961

Il medico provinciale: MONTAGNA

(2487)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 21 dicembre 1960, pubblicato nei modi di legge con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche di Fossombrone (3ª condotta), Orciano di Pesaro (1ª condotta), Novafeltria-Talamello (condotta consorziale) vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Costantino dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale;
Severini prof. dott. Giovanni;
Mircoli prof. dott. Domenico,
Pespani dott. Vittorio, rappresentante dei medici condotti.

Segretario:
Bordini dott. Ludovico, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Pesaro, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(2488)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.